



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **3 agosto 2021**

## **Individuati criteri e limiti per le attività diverse degli Enti del Terzo Settore**

*Decreto interministeriale del 19 maggio 2021 in GU177 del 26 luglio 2021.*

Publicato il decreto rubricato "Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse".

Il decreto individua **i criteri e i limiti** ai fini dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo settore, **di attività diverse** da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5.

Il decreto sottolinea **la natura strumentale** delle attività diverse che si considerano strumentali rispetto alle attività di interesse generale sono esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

**L'articolo 3** del decreto riassume i limiti per considerare secondarie tali attività rispetto alle attività di interesse generale. Ebbene esse sono considerate secondarie se in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

**i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;**

**i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.**

Sarà l'organo di amministrazione ad evidenziare il criterio utilizzato tra quelli appena esposti in tabella.

Appare conseguente il chiarimento successivo, ovvero cosa considerare tra i costi complessivi e, il decreto chiarisce che rientrano tra gli stessi:

i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;
le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto

Ai fini del computo delle percentuali non sono considerati, ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo settore presso enti terzi.

#### **L'articolo 4 è dedicato agli obblighi e alle sanzioni.**

Nel caso di mancato rispetto dei limiti l'ente ha l'obbligo di effettuare, nel **termine di trenta giorni** dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente.

Comunque l'ente nell'esercizio successivo dovrà adottare nell'esercizio successivo un rapporto che applichi il medesimo metodo di calcolo e che dia come risultato un rientro almeno pari alla misura del superamento.

In mancanza di segnalazione o di rientro si provvederà per la cancellazione dal RUNTS.

Il decreto entrerà in vigore **il prossimo 10 agosto**, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

I suoi effetti concreti si avranno chiusa la prima stagione di operatività a pieno regime del **Runts**, i conti veri con il decreto sono presumibili **con la chiusura del bilancio 2022**.